

Rapporto

6228 R

data

Dipartimento

6229 R

26 gennaio 2011

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione della legislazione

- **sul messaggio 26 maggio 2009 concernente la nuova legge sull'ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio al contratto collettivo di lavoro e nuova legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio e della legge federale sul lavoro a domicilio**
- **sull'iniziativa parlamentare 17 settembre 2007 presentata nella forma elaborata da Manuele Bertoli e cofirmatari per una nuova legge sul lavoro e il sostegno dell'occupazione**
(v. messaggio 26 maggio 2009 n. 6229)

1. PREMESSA

Sulle tematiche della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione, della legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, della legge sul lavoro a domicilio e per una nuova legge sul lavoro come alla richiesta dell'iniziativa elaborata Manuele Bertoli e cofirmatari il Consiglio di Stato ha presentato due messaggi: i messaggi n. 6228 e n. 6229. Documenti che presentano aspetti comuni e collegati per cui si giustifica un esame in parallelo. Del resto lo stesso Governo nel messaggio n. 6228 fa più volte riferimento alla sua presa di posizione negativa sull'iniziativa Bertoli. I contenuti dei due documenti possono così essere riassunti:

Messaggio n. 6228

Con il messaggio n. 6228 si propone anzitutto *"di riunire e riordinare in un solo atto legislativo due normative già esistenti"*:

- **quella riguardante l'Ufficio cantonale di conciliazione:** partendo da un'iniziativa parlamentare del 15 settembre 2003 tendente a una revisione del testo dei decreti legislativi 12.09.1919 e 12.01.1921 *"non più adeguati all'evoluzione della legislazione intervenuta nel frattempo"* si propone in particolare:
 - 1) di modificare la struttura dell'UCC per adeguarla a quella esistente negli altri cantoni, rinunciando ad avere due sezioni separate secondo i settori di intervento (industria e commercio);
 - 2) un aggiornamento dell'importo della multa disciplinare e l'abbandono dell'ulteriore azione penale secondo l'art. 292 del Codice penale svizzero;
 - 3) l'aggiunta di una norma per una procedura semplice e rapida;

4) la rinuncia a estendere le competenze dell'UCC in materia di promozione dei contratti di lavoro.

- quella riguardante la legge sul conferimento del carattere obbligatorio del contratto collettivo di lavoro con la quale:

- 1) si riprende la normativa in materia della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio del contratto collettivo del lavoro del 2 dicembre 2008;
- 2) si fissa la competenza per l'istruzione e la sorveglianza a livello di Dipartimento, mentre la delega alle unità amministrative subordinate avverrà da parte del Consiglio di Stato.

In seguito si riuniscono in un solo atto legislativo le norme relative alla legge d'applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio e alla legge sul lavoro a domicilio proponendo:

- 1) di introdurre il periodo quadriennale di nomina della Commissione cantonale paritetica del lavoro;
- 2) di non riprendere le disposizioni relative alla Commissione del lavoro a domicilio non più giustificata dall'evoluzione del lavoro a domicilio.

Messaggio n. 6229

Con il citato messaggio il Consiglio di Stato prende posizione sull'iniziativa parlamentare elaborata di Manuel Bertoli e cofirmatari con la quale si chiedeva:

- a) *di radunare in un testo unico tutte le disposizioni in materia di diritto del lavoro e sostegno ai disoccupati sparsi in diverse leggi;*
- b) *di fissare una base legale per le competenze cantonali in materia di conferimento del carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di lavoro e di condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori distaccati e relative misure collaterali;*
- c) *di aumentare le competenze dell'Ufficio cantonale di conciliazione;*
- d) *di prevedere delle disposizioni sui salari minimi e sulle competenze della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone;*
- e) *di riprendere la L-rilocc con delle modifiche;*
- f) *di fissare dei principi sul coordinamento tra i servizi dell'amministrazione.*

Nella sua presa di posizione il Consiglio di Stato propone di respingere l'iniziativa con le seguenti motivazioni:

- 1) non è possibile o comunque difficile riunire in un testo unico normative che riguardano aspetti di diritto privato e di diritto pubblico come il contratto individuale di lavoro e la tutela dei lavoratori o il sostegno all'occupazione;
- 2) l'entrata in vigore delle misure collaterali agli accordi bilaterali sulla libera circolazione delle persone, ma soprattutto della nuova legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero ha di fatto rese in parte superate parecchie delle richieste dell'iniziativa;
- 3) per quanto poi concerne specificatamente la legislazione cantonale si ricorda come le normative relative agli orari di apertura dei negozi siano oggetto di lunghe discussioni

e contrasti fra le parti sociali che per il momento non hanno reso possibili le modifiche necessarie in materia di legislazione sul lavoro.

2. I LAVORI NELLA SOTTOCOMMISSIONE LAVORO

L'esame preliminare dei due messaggi in discussione è stato demandato alla Sottocommissione lavoro composta da Werner Carobbio, coordinatore, Jacques Ducry, Gianni Guidicelli, Eros Mellini e Angelo Paparelli.

La Sottocommissione ha dedicato all'esame delle questioni sollevate dall'iniziativa parlamentare e dai messaggi del Consiglio di Stato quattro sedute durante le quali ha ascoltato:

- l'iniziativista Manuele Bertoli
- Arnaldo Coduri, capo della Divisione dell'economia
- Paolo Bianchi, responsabile giuridico all'interno del DFE
- Lorenza Rossetti, capo dell'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro e segretaria della Commissione tripartita
- Saverio Lurati, segretario cantonale UNIA
- Nando Ceruso, segretario OCST
- Laura Sadis, direttrice del DFE e Presidente dell'Ufficio cantonale di conciliazione

Ritenuto che sulle proposte specifiche del Consiglio di Stato contenute nel messaggio n. 6228 non sono state sollevate né dai membri della Sottocommissione né dalle persone ascoltate durante le audizioni obiezioni e riserve particolari le discussioni si sono essenzialmente concentrate attorno ai seguenti punti:

- 1) praticabilità della proposta dell'iniziativa parlamentare di unire in un unico testo tutte le normative riguardanti a livello cantonale il diritto del lavoro;**
- 2) valutazione delle proposte tendenti a rafforzare il ruolo della Commissione tripartita e dell'Ufficio cantonale di conciliazione nella promozione dei contratti collettivi di lavoro e nell'adozione di misure preventive in materia di lotta contro il dumping salariale e sociale;**
- 3) introduzione di una competenza della Commissione tripartita di chiedere la riunione dell'Ufficio cantonale di conciliazione;**
- 4) integrazione di alcune richieste dell'iniziativa con particolare riguardo ai punti 2) e 3) precedenti in previsione di un possibile ritiro dell'iniziativa parlamentare.**

3. LE INDICAZIONI EMERSE DALLE AUDIZIONI

In genere tutte le persone ascoltate, ad eccezione dell'iniziativista, si sono espresse negativamente nei confronti della proposta di un testo unico di tutte le disposizioni cantonali in materia di diritto del lavoro aderendo di fatto alle argomentazioni avanzate dal Consiglio di Stato nel suo rapporto sull'iniziativa parlamentare Bertoli.

Per quanto riguarda il rafforzamento del ruolo della Commissione tripartita sia da parte della Consigliera di Stato che da parte dei rappresentanti dell'amministrazione e della rappresentante della stessa Commissione sono stati fatti presenti gli stretti margini a disposizione del Cantone per una normativa regolata a livello federale. Un'estensione delle competenze della stessa in materia di misure preventive contro il dumping salariale e sociale arrischierebbe di essere in contrasto con il diritto superiore federale.

Più sfumata la posizione dei rappresentanti sindacali che hanno auspicato, sempre che non ci siano ostacoli di tipo giuridico - rispetto del diritto federale - un rafforzamento delle competenze della Commissione tripartita in materia di misure preventive.

Quanto alla richiesta dell'iniziativa parlamentare di dare una base legale cantonale all'attività della Commissione tripartita tutti gli intervenuti alle audizioni ritengono che da un lato le disposizioni federali in materia sono vincolanti e dall'altro quanto previsto nella legge d'applicazione della legge federale per la lotta contro il lavoro nero ha di fatto già precisato le basi legali dell'attività della citata Commissione tripartita.

4. LA POSIZIONE DELL'INIZIATIVISTA

Dal canto suo l'iniziativista, pur prendendo atto delle obiezioni avanzate dal Consiglio di Stato nella sua presa di posizione sull'iniziativa parlamentare e in particolare che la stessa è stata presentata prima dell'adozione della legge d'applicazione della legge federale per la lotta contro il lavoro nero, ritiene che come minimo alcune delle richieste dell'iniziativa parlamentare dovrebbero essere accolte e integrate nei disegni di legge allegati al messaggio n. 6228. Si tratta in particolare delle richieste:

- a) di dare alla Commissione tripartita la possibilità di chiedere la convocazione dell'Ufficio cantonale di conciliazione;
- b) di prevedere un ruolo attivo dell'Ufficio cantonale di conciliazione in materia di promovimento dei contratti collettivi di lavoro.

5. CONVOCAZIONE DELL'UCC SU ISTANZA DELLA COMMISSIONE TRIPARTITA

Tenuto conto di quanto emerso dalle audizioni e dalle relative discussioni i lavori della Sottocommissione si sono concentrati sulla valutazione delle possibilità di riprendere parte delle richieste dell'iniziativa parlamentare.

Per quanto concerne la richiesta di prevedere un ruolo attivo dell'UCC nel promovimento dei contratti collettivi di lavoro occorre ricordare che il mandato e il ruolo del citato ufficio è di tipo conciliativo. Deve cioè proporsi di dirimere eventuali vertenze fra le parti sociali proponendo delle soluzioni di conciliazione. Soluzioni che possono diventare esecutive solo se trovano l'accordo dei partner sociali. In ogni caso l'UCC non ha nessuna competenza di imporre delle misure. Questo vale anche per quanto concerne la questione del promovimento dei contratti collettivi di lavoro. L'UCC cioè può sollecitare le parti ad adottare dei contratti collettivi di lavoro che potranno vedere la luce solo se le parti sociali daranno la loro adesione. L'introduzione di una disposizione legale che preveda un ruolo attivo in materia arrischia quindi, tenuto conto del mandato dell'UCC, di essere puramente declamatoria.

Diversa invece la valutazione della richiesta di dare alla Commissione tripartita la possibilità di chiedere la convocazione dell'UCC. Durante l'audizione la Consigliere di Stato Laura Sadis nella sua qualità di Presidente del citato ufficio non si è dichiarata contraria a valutare la fattibilità della richiesta. Si è riservata la possibilità di dare una risposta scritta dopo approfondimento della questione soprattutto per quanto concerne la sua compatibilità con le disposizioni federali concernenti le commissioni tripartite.

La citata presa di posizione è stata trasmessa alla Sottocommissione con lettera della Direzione del DFE del 27 settembre 2010 e relativa perizia giuridica del responsabile

giuridico all'interno dello stesso dipartimento allegata. Documenti che concludevano nel senso dell'accettabilità della richiesta di introdurre il principio della convocazione dell'UCC su istanza della Commissione tripartita. Parere positivo suffragato dalle seguenti conclusioni della citata perizia giuridica:

«III. Conclusioni

In definitiva ritengo che non vi dovrebbero essere impedimenti di natura giuridica nel conferire alla CT la facoltà di chiedere la convocazione dell'UCC, al fine di promuovere la conclusione di CCI in situazioni in cui non sarebbero date le condizioni per decretare l'obbligatorietà generale. In effetti, benché esercitata in funzione preventiva, ovvero a prescindere dall'accertamento di una situazione di dumping evidente e ripetuto, una simile facoltà, in situazioni comunque problematiche, può essere intesa come corollario del compito generale di osservazione del mercato del lavoro. Tale conclusione si giustifica considerato che le normative applicabili non definiscono in maniera restrittiva le competenze della CT, che le stesse impongono a tale organo di cercare soluzioni consensuali e di collaborare con altre istanze e soprattutto che l'UCC non ha la possibilità di adottare provvedimenti coercitivi, segnatamente di imporre la conclusione di CCL.

Il testo dell'art. 6 cpv. 1 del progetto di legge sull'UCC potrebbe dunque venir completato come segue:

"Il presidente convoca l'UCC su richiesta del Consiglio di Stato, su istanza motivata di una delle parti interessate, su richiesta della Commissione tripartita cantonale o d'ufficio, ogniqualvolta sia sorta o minacci di sorgere una contestazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori"».

6. ALTRE RICHIESTE DELL'INIZIATIVA PARLAMENTARE

Tre altre richieste dell'iniziativa parlamentare Bertoli hanno ritenuto l'attenzione della Sottocommissione. Precisamente l'introduzione:

- di qualche disposizione sui salari minimi, in particolare dove chiede all'art. 45 cpv. 2 che i salari minimi dovrebbero essere superiori ai minimi vitali calcolati nel quadro dell'assistenza sociale e dell'applicazione della legislazione sull'esecuzione e il fallimento. Infatti salari minimi inferiori a quegli importi avrebbero come conseguenza che gli interessati sarebbero costretti a chiedere allo Stato i mezzi necessari per vivere. Una conseguenza che non è nell'interesse della collettività;
- nella legge dell'11 marzo 2008 del diritto a istanze collettive all'indirizzo della Commissione tripartita sui casi di abuso e della pubblicità di tutte le sue inchieste nonché di norme sulla procedura da seguire in caso di constatazione di abusi;
- del principio del coordinamento e dell'integrazione delle attività delle autorità chiamate ad eseguire i compiti previsti dalla LADI, dalle leggi sul lavoro, dalla legislazione sulla formazione professionale e dalla legislazione sull'inserimento lavorativo delle persone al beneficio dell'assistenza sociale o dei disabili. Sul tema del coordinamento di quelle attività si è recentemente insistito anche a livello federale.

La Sottocommissione ritiene che le tre citate richieste dell'iniziativa meritino di essere considerate e valutate positivamente. Trattandosi però di temi complessi che domandano di essere approfonditi e che comunque domandano modifiche di legge - ad esempio la già citata legge dell'11 marzo 2008 di applicazione della Legge federale concernente le condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati e misure collaterali (LDist) e della Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) - si rinuncia a formulare proposte di modifica come chiesto

dall'iniziativista optando per una raccomandazione all'indirizzo del Consiglio di Stato affinché riprendendo le suggestioni dell'iniziativa affronti la problematica in vista della presentazione delle modifiche di legge necessarie per andare nella direzione proposta dall'iniziativa.

7. PROPOSTE FINALI

Concludendo la Commissione della legislazione sulla base delle considerazioni sviluppate nei punti precedenti propone al Gran Consiglio:

- 1. di non dar seguito all'iniziativa parlamentare Bertoli e cofirmatari che chiede di riunire in un testo unico tutte le normative legali cantonali concernenti il diritto del lavoro, aderendo di conseguenza alle conclusioni del messaggio n. 6229;**
- 2. di entrare in materia delle proposte del Consiglio di Stato contenute nel messaggio n. 6228 approvando le relative proposte di modifica di legge;**
- 3. di modificare il testo dell'art. 6 cpv. 1 del progetto di legge sull'UCC stabilendo che:**
"Il presidente convoca l'UCC su richiesta del Consiglio di Stato, su istanza motivata di una delle parti interessate, su richiesta della Commissione tripartita cantonale o d'ufficio, ogniqualevolta sia sorta o minacci di sorgere una contestazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori";
- 4. di invitare il Consiglio di Stato a studiare le eventuali modifiche di Legge per introdurre il principio di salari minimi non inferiori ai minimi calcolati nel quadro dell'assistenza sociale e dell'applicazione della legislazione sull'esecuzione e il fallimento, il principio dell'istanza collettiva all'indirizzo della Commissione tripartita sui casi di abuso, della pubblicità delle risultanze delle inchieste, delle procedure da seguire in caso di riscontro di abusi e dei principi di coordinamento tra i servizi dell'Amministrazione cantonale.**

Per la Commissione della legislazione:

Werner Carobbio, relatore
Beretta Piccoli - Bergonzoli - Caimi (con riserva) -
Ducry - Galusero - Ghisletta D. - Guidicelli -
Kandemir Bordoli - Mellini - Pantani - Paparelli -
Pedrazzini - Pestoni

Disegno di

LEGGE

sull'ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamata la legge federale del 18 giugno 1914 sul lavoro nelle fabbriche e visto l'art. 20 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL);
- visto il messaggio 26 maggio 2009 n. 6228 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 26 gennaio 2011 n. 6228R/6229R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

TITOLO I - Disposizione generale

Art. 1

Scopo della legge La presente legge disciplina l'applicazione della legge federale 18 giugno 1914 sul lavoro nelle fabbriche (in seguito: LLF) e della legge federale 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL).

TITOLO II - Ufficio cantonale di conciliazione

Capitolo primo - Istituzione

Art. 2

Istituzione e competenze

¹È istituito un ufficio cantonale di conciliazione (UCC) incaricato:

- a) di prevenire e comporre nei limiti del possibile i conflitti che possono sorgere da contestazioni collettive circa le condizioni di lavoro e circa l'interpretazione e l'esecuzione di contratti collettivi o di contratti normali sia tra un datore di lavoro e i suoi lavoratori, sia tra associazioni di datori di lavoro e i lavoratori o loro associazioni;
- b) di favorire la conclusione di contratti collettivi di lavoro tra datori di lavoro o loro associazioni, da una parte, e associazioni di lavoratori, dall'altra (artt. 356 e segg. CO);
- c) di redigere contratti normali di lavoro (artt. 359 e segg. CO);
- d) di pronunciare a richiesta delle parti nei singoli casi delle sentenze arbitrali obbligatorie.

²Dalla competenza dell'UCC sono escluse le contestazioni collettive che interessano i dipendenti di aziende comunali e cantonali, ad eccezione di quelle che nascono nelle aziende comunali o cantonali tra la loro amministrazione e i lavoratori che non si trovano in un rapporto d'impiego pubblico con essi.

³Sono pure escluse dalla competenza dell'UCC le contestazioni collettive che interessano i dipendenti di aziende federali.

Art. 3

Contestazioni collettive

Sono considerate contestazioni collettive ai sensi della presente legge le contestazioni alle quali partecipano almeno 5 lavoratori.

Art. 4

Nomina e organizzazione

¹Il presidente e il suo supplente, scelti tra i Consiglieri di Stato, i quattro membri permanenti e i quattro supplenti, come pure il segretario, scelto tra i dipendenti dello Stato, sono nominati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato, con effetto il 1. luglio dell'anno successivo all'elezione del Governo. Essi sono rieleggibili.

²Due assessori vengono scelti volta per volta dalle parti interessate, uno per ciascuna.

³I membri permanenti e i relativi supplenti sono scelti in pari numero fra la rappresentanza dei datori di lavoro e la rappresentanza dei lavoratori e altresì in pari numero fra rappresentanti del ramo industriale e artigianale e rappresentanti del ramo commerciale.

⁴La segreteria è assicurata dal Consiglio di Stato.

⁵Il regolamento d'applicazione stabilisce le norme sui requisiti e sui diritti personali dei membri permanenti, degli assessori e dei supplenti, sui casi di decadimento dalla carica, sulle vacanze e sulle supplenze.

⁶Per l'esclusione e la ricusazione sono applicabili per analogia le norme della procedura civile; la cognizione dei motivi di esclusione e ricusazione spetta al Consiglio di Stato, contro la cui decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È applicabile la legge di procedura sulle cause amministrative.

Art. 5

Dichiarazione di fedeltà

I membri permanenti ed i supplenti assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal presidente del Consiglio di Stato. Gli assessori e i supplenti straordinari firmano l'attestato davanti all'UCC.

Capitolo secondo - Procedura

Art. 6

Convocazione dell'ufficio

¹Il presidente convoca l'UCC su richiesta del Consiglio di Stato, su istanza motivata di una delle parti interessate, su richiesta della Commissione tripartita cantonale o d'ufficio, ogniqualvolta sia sorta o minacci di sorgere una contestazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.

²Sono considerate come parti interessate

- a) le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di lavoratori;
- b) i singoli datori di lavoro oggetto di una contestazione collettiva da parte dei loro lavoratori o un gruppo di almeno 5 lavoratori che muovono una contestazione collettiva verso il loro datore di lavoro.

³Prima di convocare l'UCC e quando lo reputi opportuno, il presidente può convocare le parti per tentare di comporre il conflitto con la sua mediazione; se fallisce in tale tentativo, il presidente cita le parti.

⁴Le citazioni sono trasmesse alle parti per lettera raccomandata almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la comparsa.

⁵Nel caso in cui la convocazione avvenga dietro istanza motivata di una parte, copia dell'istanza è trasmessa alla controparte unitamente alla citazione.

Art. 7

Delegati

¹Ogni parte interessata può nominare uno o più delegati per ogni causa. Essi sono incaricati di esporre e difendere i suoi interessi davanti all'ufficio.

²Qualora tale nomina avvenga prima della citazione, quest'ultima è inviata in copia anche ai delegati.

Art. 8

Memoriale scritto

Nell'atto di citazione il presidente può invitare le parti ad insinuare prima del giorno dell'udienza un memoriale scritto riassuntivo delle rispettive domande, opposizione e ragioni.

Art. 9

Mancata comparsa

¹La mancata comparsa di una delle parti senza giustificato motivo è equiparata al rifiuto di prestarsi alla conciliazione.

²L'assente viene condannato, a giudizio dell'UCC, ad una multa disciplinare fino a 1'000 franchi.

³È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.

Art. 10

Udienze

¹La procedura davanti all'ufficio è orale. Essa è semplice e rapida come lo permette la natura del conflitto.

²Le udienze sono pubbliche.

³Se l'ordine venisse turbato, il presidente può sospendere l'udienza e, se alla sua ripresa l'ordine non potesse ristabilirsi, l'UCC può ordinare, a semplice maggioranza, che essa continui a porte chiuse.

Art. 11

Istruzione della causa

¹ Sentite le parti e se ritiene la causa sufficientemente istruita l'UCC sottometta alla loro approvazione il progetto di conciliazione che crede di dover proporre in base al suo libero apprezzamento.

² Se invece esso ritiene necessario un complemento d'inchiesta, sospende l'udienza e procede all'assunzione delle informazioni del caso, sia mediante visita, sopralluogo ed audizioni di testimoni o di periti, sia ordinando la produzione o l'esame di documenti che siano in rapporto diretto con la causa.

³ Le parti sono ammesse a presenziare a tutte le fasi dell'inchiesta.

⁴ Per proteggere notizie tutelate dalla legge, solo il presidente avrà il diritto di prendere visione di quei documenti che una parte chiede di mantenere segreti. Egli riferirà all'UCC sui punti che possono interessare la causa.

Art. 12

Testimoni e periti

¹ Ai testimoni e ai periti citati davanti all'UCC e che non adempiono l'ufficio cui sono chiamati senza darne sufficienti giustificazioni sono applicabili per analogia le sanzioni previste dalla procedura civile.

² Il giudizio compete all'UCC. È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.

Art. 13

Accettazione o rifiuto della proposta di conciliazione

¹ Le parti possono accettare o rifiutare la proposta di conciliazione seduta stante oppure domandare che venga loro fissato un congruo termine per pronunciarsi sulla stessa.

² Qualora non si pronuncino entro il termine prestabilito, la proposta si ha per accettata.

Art. 14

Mancata conciliazione

In caso di mancata conciliazione l'UCC ne dà comunicazione al Consiglio di Stato, il quale, se lo reputa opportuno, può invitare l'UCC a un nuovo esperimento di conciliazione entro un termine di 15 giorni al più tardi.

Art. 15

Tribunale arbitrale

¹ Esauriti gli esperimenti di conciliazione senza che un accordo abbia potuto essere concluso, l'ufficio, se le parti lo domandano, si costituisce in tribunale arbitrale con l'aggiunta di altri due assessori, nominati uno per parte, per decidere sull'oggetto del conflitto servendosi dell'istruttoria già esperita.

² È in facoltà dell'UCC, prima di assumere la veste di tribunale arbitrale, di esigere dalle parti le garanzie e cautele che ritiene opportune per assicurare l'osservanza del lodo.

³Sono applicabili il Concordato sull'arbitrato accettato dalla Conferenza dei direttori dei Dicasteri cantonali di giustizia il 27 marzo 1969 e il relativo decreto legislativo di adesione del Cantone Ticino del 17 febbraio 1971.

Art. 16

Promozione dei contratti collettivi

¹Quando le condizioni lo permettono, l'UCC tenta di mettere d'accordo le parti sulla conclusione di un contratto collettivo in conformità alle disposizioni del Codice delle obbligazioni.

²Se l'accordo è raggiunto, il contratto collettivo viene sottoscritto e pubblicato sul Foglio Ufficiale a cura dell'UCC.

Art. 17

Contratti normali

¹Se l'accordo sulla conclusione di un progetto di contratto collettivo non può essere raggiunto, l'UCC, se le parti gli conferiscono il mandato di decidere in via arbitrale, redige un contratto normale che precisi le condizioni di lavoro, dell'arte, del mestiere o del commercio in causa.

²Tale contratto normale acquista forza esecutiva e viene pubblicato sul Foglio ufficiale a cura dell'ufficio.

Art. 18

Verbale

Delle udienze dell'ufficio va tenuto un verbale, i cui contenuti sono fissati per regolamento.

Art. 19

Pubblicazioni

L'UCC provvede a far pubblicare sul Foglio ufficiale:

- a) le sue proposte avanzate nel quadro delle cause istruite;
- b) i suoi lodi;
- c) il rifiuto di una delle parti di prestarsi all'esperimento di conciliazione, di accettare le proposte dell'ufficio o di fornire le garanzie richieste in vista di un lodo ed eventualmente i motivi da essa adottati per tale rifiuto.

Art. 20

Gratuità della procedura e indennità

¹La procedura davanti all'ufficio è gratuita tanto nel periodo dell'esperimento conciliativo quanto nel periodo arbitrale.

²Ai testimoni ed ai periti citati davanti all'ufficio cantonale di conciliazione vengono corrisposte le indennità previste dalla procedura civile.

³Al presidente, ai membri, ai supplenti e agli assessori è applicabile il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato.

Art. 21

Misure coercitive

¹Una volta iniziata la procedura di conciliazione o di arbitrato e sino a compimento della stessa, è vietato alle parti ricorrere a dimostrazione di qualsiasi natura, segnatamente alla sospensione generale o parziale del lavoro (sciopero, serrata, boicotto, ecc.) o continuare nelle dimostrazioni che avessero preceduto la convocazione dell'UCC.

²Le infrazioni sono punibili, con giudizio del Consiglio di Stato, con la multa fino a 50'000 franchi. È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.

³Sono riservate le disposizioni del Codice penale che comminano pene più severe.

Capitolo terzo - Uffici di conciliazione volontari

Art. 22

Principi

¹Più datori di lavoro e lavoratori di uno stesso ramo economico possono istituire di comune accordo degli uffici di conciliazione volontari, i quali sostituiscono l'UCC per ciò che li concerne.

²Le disposizioni della presente legge non si applicano agli uffici di conciliazione volontari.

³Essi sono tuttavia tenuti a dare comunicazione all'UCC di tutti i casi che sono loro sottoposti, come pure dell'esito ottenuto con il loro intervento.

⁴Quando l'esito fosse negativo, l'UCC è tenuto ad attivarsi secondo gli artt. 6 segg. della presente legge.

TITOLO III - Conferimento del carattere di obbligatorietà generale ai contratti collettivi

Art. 23

Competenza

Il conferimento del carattere obbligatorio generale a contratti collettivi di lavoro, e l'eventuale abrogazione dell'obbligatorietà generale, sono pronunciati dal Consiglio di Stato. La nomina di periti indipendenti è pure di competenza del Consiglio di Stato.

Art. 24

Istruzione e sorveglianza

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per:

- a) l'istruzione delle domande;
- b) la sorveglianza sulle casse di compensazione ed altre istituzioni, come all'art. 5 cpv. 2 LOCCL;
- c) i controlli in conformità dell'art. 6 LOCCL;
- d) la determinazione delle spese e la ripartizione fra le associazioni interessate.

Art. 25

Ricorsi

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

TITOLO IV - Norma transitoria, abrogativa e finale

Art. 26

Norma transitoria

¹I membri dell'UCC nominati per la prima volta secondo la presente legge restano in carica fino al 30 giugno 2012.

²Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le normative della presente legge.

Art. 27

Norma abrogativa

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) il Testo unico dei decreti legislativi 12 settembre 1919 - 12 gennaio 1921 istituenti l'ufficio cantonale di conciliazione;
- b) la legge di applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 2 dicembre 2008.

Art. 28

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio e della legge federale sul lavoro a domicilio

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 26 maggio 2009 n. 6228 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

Capitolo primo - Disposizioni generali

Art. 1

Scopo della legge

La presente legge disciplina l'applicazione della legge federale 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul lavoro) (in seguito: LL), della legge federale 20 marzo 1981 sul lavoro a domicilio (in seguito: LLD) e delle relative ordinanze d'esecuzione.

Art. 2

Autorità competenti

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento e le unità amministrative subordinate competenti per l'applicazione della presente legge.

Capitolo secondo - Norme di applicazione della legge federale sul lavoro

Art. 3

Commissione cantonale paritetica del lavoro

¹Il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni una Commissione cantonale paritetica del lavoro quale organo consultivo per ogni questione relativa alla legislazione sul lavoro, tenuto conto, per quanto concerne l'attuazione delle norme d'igiene e salute sul posto di lavoro, dell'indipendenza strategica ed operativa che deve essere garantita all'organo d'esecuzione.

²Nella Commissione sono rappresentate in modo paritetico le associazioni dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro.

³La segreteria è assicurata dal Consiglio di Stato.

Art. 4

Approvazione piani e permesso d'esercizio (artt. 7 e 8 LL)

¹Chiunque intende costruire o trasformare un'azienda deve proporre i piani al Dipartimento.

²L'approvazione dei piani di costruzione o di trasformazione può essere subordinata a speciali misure protettive.

³Il datore di lavoro deve chiedere il permesso d'esercizio al Dipartimento prima di iniziare l'attività aziendale.

Art. 5

Consulenza in materia di costruzione o trasformazione di aziende

Per la costruzione o trasformazione di aziende non assoggettate ad approvazione dei piani e permesso d'esercizio il Dipartimento conferma le misure da adottare per l'igiene e la tutela della salute sul posto di lavoro nell'ambito della procedura prevista dalla legge edilizia cantonale.

Art. 6

Giorni festivi ufficiali (art. 20a LL)

Sono giorni festivi ufficiali:

- a) parificati alle domeniche:
Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1. Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano;
- b) non parificati alle domeniche:
San Giuseppe, 1. Maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, Immacolata.

Art. 7

Ricorsi

¹Contro le decisioni dell'autorità cantonale competente è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

²È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative; per i ricorsi contro le decisioni pronunciate in virtù della legge federale, sono inoltre applicabili le norme degli artt. 56 e 58 di quest'ultima.

Art. 8

Decisioni e provvedimenti amministrativi

¹Le decisioni e i provvedimenti amministrativi previsti dagli artt. 50 e 53 della legge federale sono di competenza del Consiglio di Stato.

²La decisione di chiusura di un'azienda per un tempo determinato, giusta l'art. 52 cpv. 2 della legge federale, spetta al Dipartimento.

Art. 9

Perseguimento penale

Le infrazioni alle disposizioni penali sanzionate dagli artt. 59 a 62 della legge federale sono perseguite dal Ministero pubblico.

Capitolo terzo - Norme di applicazione della legge federale sul lavoro a domicilio

Art. 10

Competenze

¹Il Dipartimento:

- a) decide d'ufficio o su domanda i casi dubbi (art. 2 LLD);
- b) decide in merito alla concessione di deroghe (art. 7 LLD);
- c) procede ai controlli e ad altre attribuzioni (art. 11 LLD).

²Esso tiene il registro dei datori di lavoro, lo verifica almeno una volta all'anno e presenta annualmente il rapporto sull'esecuzione della legge all'autorità federale (art. 15 LLD).

Art. 11

Perseguimento penale

Le infrazioni alla LLD sono perseguite dal Dipartimento secondo la legge di procedura per le contravvenzioni.

Art. 12

Autorità di ricorso

Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Capitolo quarto - Norma abrogativa e finale

Art. 13

Norma abrogativa

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

- a) la legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 10 novembre 1998;
- b) la legge di applicazione alla legge federale sul lavoro a domicilio del 20 marzo 1981, del 12 marzo 1984.

Art. 14

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.